COMUNE DI MEOLO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Piazza martiri della libertà, 1 – C.A.P. 30020
Tel. 0421/61283-1670700; Fax 0421/618706
P.E.C. comune.meolo.ve@pecveneto.it

Meolo, 04.12.2020

ORDINANZA N. 57/2020

OGGETTO: PROROGA LIMITAZIONI E DIVIETI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE

Il SINDACO

RICHIAMATA integralmente la propria Ordinanza n. 55 del 17.11.2020, avente ad oggetto "*Limitazioni e divieti all'esercizio del commercio in forma itinerante su aree pubbliche*" e rammentato che essa era valida fino al 3 dicembre 2020;
RICHIAMATE integralmente le disposizioni nazionali e regionali emanate sin dallo scorso mese di marzo finalizzate ad azioni di carattere preventivo e di contenimento della diffusione del virus COVID-19 tra cui, da ultimo, il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020;
PRESO ATTO che il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 avrà validità sino al 15 gennaio 2021 e ritenuto necessario prorogare la validità dell'Ordinanza n. 55/2020, in tutto il suo contenuto, essendo sostanzialmente invariate le condizioni di fatto e di diritto che hanno condotto alla sua adozione, da oggi sino a tale data;
VISTA la L.R. n. 10/2001 e s.m.i., disciplinante l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio della Regione Veneto;
VISTO il Piano comunale del Commercio su aree pubbliche, in particolare gli artt. 2,32 e 33;
CONSIDERATO che l'art. 28, comma 16, del D.Lgs 114/1998 e s.m.i. dispone che è possibile stabilire divieti o limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per motivi di viabilità, di sicurezza e di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
RITENUTO che siano ancora sussistenti particolari esigenze di tutela della salute pubblica, nonché di tutela del decoro urbano, comportanti la necessità di individuare alcune aree di circolazione in cui introdurre alcuni divieti e limitazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante, sia del settore alimentare che di quello non alimentare, da parte di commercianti ed imprenditori agricoli;
RAVVISATO il permanere della necessità di salvaguardare il centro storico di Meolo e le vie e piazze adiacenti per il loro valore storico, artistico e ambientale;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

ORDINA

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che i prodotti venduti, alimentari o non, siano protetti da contaminazione esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche;
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie e fiscali vigenti;

3. Gli esercenti l'attività di vendita in forma itinerante dovranno preventivamente informare la Polizia Locale circa i giorni e le aree pubbliche dove intendono svolgere l'attività, al fine di effettuare gli opportuni controlli; gli stessi esercenti dovranno provvedere autonomamente alle operazioni di perimetrazione, controllo accessi ed uso dei dispositivi di protezione (guanti monuso e mascherine) da parte dei venditori e dei compratori, nonché la sorveglianza delle distanze interpersonali di sicurezza di almeno un metro.
4. Allo scopo di evitare il formarsi di pericolosi assembramenti, è vietato esercitare il commercio itinerante, nella giornata di svolgimento del mercato, nelle aree adiacenti al mercato, intendendosi quelle poste ad una distanza inferiore a metri 400, misurata dal posteggio più vicino;
5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è inoltre vietato nelle seguenti aree di circolazione: Piazza martiri della libertà; Via Pio X; Riviera 18 giugno; Piazzetta C. Battisti; Via A. Diaz (fino all'intersezione con la S.R. 89 "Treviso – mare"); Piazzale E. Marinelli Valori; Via Roma (nel tratto compreso tra Piazza martiri della libertà e il sottopasso ferroviario ciclo pedonale); Via G.B. Tiepolo; Via G. Buranello; Via A. Moro; Via Vallio; Via Ca' Tron; Piazzette Berre - l'etang, via N. Bobbio, via d.C. Pellizzari.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante e all'operatore artigianale che esercita l'attività in forma itinerante.
7. E' fatto divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.
8. L'operatore deve avere con sé il titolo autorizzatorio in originale e lo stesso deve essere esibito nel momento in cui viene richiesto dai competenti organi di vigilanza.
9. E' vietato, ai fini della tutela della quiete pubblica e del decoro urbano, l'utilizzo di apparecchi di amplificazione sonora volti a pubblicizzare i prodotti.

DISPONE

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio. **Essa avrà durata fino a venerdì 15 gennaio 2021 compreso.**
Le violazioni al presente provvedimento saranno punite, ai sensi del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000), con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 secondo le procedure previste dalla L. n. 689/1981.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 04.12.2020.

IL SINDACO
ing. Daniele Pavan

COMUNE DI MEOLO VENEZIA